

Nel nuovo penale tanta prevenzione e poca premialità

di Andrea R. Castaldo

La recente produzione normativa nel campo del diritto penale economico non brilla per sistematicità. Il risultato non voluto dal legislatore, forse involuto, è di difficile decifrazione. Emerge in sintesi un pendolarismo preoccupante, oscillante tra *stick and carrot*. Infatti, accanto a interventi di respiro generale dall'obiettivo di deflazionare il carico processuale (per esempio, l'istituto della particolare tenuità del fatto - articolo 13 bis del Codice penale), si scorgono iniezioni di maggiore severità e deterrenza, attraverso la nuova fattispecie del falso in bilancio o l'inasprimento delle sanzioni in tema di reati di corruzione.


Ma è soprattutto la prevenzione a fare la parte del leone, sotto molteplici profili. Innanzitutto, con l'estensione delle misure patrimoniali di sequestro e confisca anche a forme ulteriori di pericolosità sociale, quali l'evasione fiscale di professione, secondo almeno l'orientamento della Corte di cassazione. Inoltre, nella legislazione antiriciclaggio, con il sistematico ampliamento degli obblighi di collaborazione attiva e delle segnalazioni di operazioni sospette alla Uif. Per finire con le procedure di *risk analysis*, poteri di controllo e connesse responsabilità del decreto legislativo 231/2001.

Lo schema pensato per il settore privato di organizzazione e gestione del rischio e di un organismo di vigilanza chiamato a impedire la commissione di illeciti viene del resto replicato nell'ambito pubblico. I piani anticorruzione e le circolari in argomento tendono infatti ad accollare la prevenzione del reato all'*intranseus* all'organizzazione: se ciò appare, in una prospettiva politico-criminale, discutibile nell'area privata, diventa poco giustificabile in quella pubblica, dando l'idea di uno Stato che ritrae il proprio modulo di tutela, addossandolo al cittadino che dallo Stato dovrebbe essere difeso. Il regolamento in materia di rating di legalità, attualmente in consultazione pubblica per la revisione, analogamente trasferisce oneri in capo all'impresa che voglia guadagnare credito in tema di trasparenza e correttezza. L'idea è buona nell'ottica di implementare

virtuosismi metici, ma rischia di creare ulteriore burocrazia, controlli periodici e ripetitivi con il connesso pericolo di generare contenzioso. E la contropartita per l'impresa in termini premiali andrebbe significativamente accresciuta. Meccanismo simile si rinviene nella procedura di interpello tributario (decreto legislativo 156/2015). Anche in questo caso, il lodevole intento di ridurre le cause tributarie grazie alla richiesta preventiva di chiarimenti sull'interpretazione di norme fiscali si scontra con la macchinosità dello stesso. Peraltro, l'*accountability* gioverà se non altro sotto il profilo della mancanza dell'elemento psicologico, poiché sarebbe illogico sostenere che il contribuente uniformatosi al parere dell'amministrazione e ciononostante incappato nel procedimento penale abbia agito con dolo. Sarebbe perciò auspicabile l'introduzione di un'esplicita previsione di esclusione della punibilità in tali casi. Ma soprattutto le riforme in essere dovrebbero ispirarsi a una profonda rivoluzione culturale e di costume, basata sul principio di uno Stato non occhiuto e sospettoso del cittadino, ma che al contrario, consapevole della sua difficoltà di orientarsi sulla scena normativa, si adoperi per aiutarlo. Dunque, non un potenziale delinquente chiamato a giustificarsi, ma un cittadino normale alle prese con un sistema normativo di difficile decifrazione, da aiutare al meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCOLEDÌ



Come cambiano
le regole sulla riscossione
dei tributi

24 ORE
BUSINESS SCHOOL
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

2° MASTER MANAGEMENT POLITICO

ROMA, DAL 26 NOVEMBRE 2015
10 weekend non consecutivi con sessioni in
distance learning

Gruppo 24 ORE

Domenica
18 Ottobre 2015

DOMINANTI
SUL SOLE 24 ORE